

LA PENSIONE

La pensione è una rendita periodica vitalizia che viene erogata all'atto di cessazione del rapporto di lavoro a favore del lavoratore ; per gli appartenenti alla Polizia di Stato, la pensione è gestita ed erogata dall' I.N.P.D.A.P (con l'ultima manovra finanziaria è previsto l'assorbimento dell'istituto da parte dell'I.N.P.S).

La materia è regolata da una normativa molto ampia e frammentata, in continua evoluzione e differenziata rispetto alle norme generali riguardanti il pubblico impiego tanto è vero che l'art.24 comma 18 del D.L. 201/2011 prevede un apposito decreto di armonizzazione per l'accesso al trattamento previdenziale per gli appartenenti alla Polizia di Stato che dovrà essere emanato entro il prossimo 30 giugno.

La **pensione di vecchiaia** si ottiene mediante il raggiungimento del limite massimo di età con la conseguente cessazione dal servizio:

fino alla qualifica di Primo Dirigente al compimento di anni 60;

Dirigente Superiore al compimento di anni 63;

Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza di livello B

Al compimento di anni 65.

La **pensione d'anzianità** si consegue, invece, nelle seguenti ipotesi:

- 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica;

- combinazione di requisiti anagrafici e contributivi(raggiungimento di 57 anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva pari a 35 anni)(art.59 comma 6 legge 449/1997);

-raggiungimento della massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile congiuntamente ad un'età anagrafica di anni 53 (art.6 comma 2 decreto legislativo 165/1997). Quest'ultima opzione riguarda prevalentemente il personale proveniente dal disciolto corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

A seguito delle nuove norme introdotte dalla legge 122 del 30 luglio 2010(art.12) l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità sarà possibile decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti; la nuova disposizione non si applica a coloro che hanno maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2010.

CALCOLO

Il metodo retributivo si applica a tutti coloro che alla data del 31/12/95 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni e ; di norma, più favorevole di quello contributivo, si basa su due elementi: gli anni di lavoro coperti di assicurazione e gli stipendi dell'ultimo periodo di attività.

In che misura lo stipendio si trasforma in pensione? La legge stabilisce che essa si determina con la somma di due componenti: la prima quota di pensione (calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011) è pari al 2% della retribuzione pensionabile (per i contributi versati prima del 1992 la Rp è l'ultima retribuzione mensile, per i contributi successivi al 1992 è la retribuzione media degli ultimi 10 anni) per ogni anno di contributi versati, entro il limite di 42.111 euro annui(nel 2010) e decrescere per le fasce di importo superiore. In pratica, se la retribuzione pensionabile non supera il limite di 42.111, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70° della retribuzione, con 40 anni è pari all'80°. La seconda quota di pensione(calcolo

contributivo dal 1° gennaio 2012) è pari al montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione.

Il sistema contributivo, introdotto dalla legge 335/95, si applica agli assunti successivamente al 1 gennaio 1996; si basa su quanto è stato versato nel corso della vita lavorativa e funziona con il sistema della capitalizzazione, accantonando ogni anno sul conto assicurativo una quota pari attualmente al 33% della retribuzione. Le somme accantonate vengono rivalutate annualmente su base composta con un indice Istat, ricavato dalla variazione media del prodotto interno lordo (PIL). (**montante contributivo**). La pensione è pari al montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, parametro che varia in base all'età (la normativa prevede che venga rivisto ogni tre anni conformemente alle modifiche nella speranza di vita).

Il sistema misto si applica a tutti coloro che alla data del 31/12/95 non avevano maturato 18 anni di contributi per cui il calcolo della pensione avviene *pro quota* relativamente alle anzianità maturate prima del 31/12/95 e *pro rata* per le contribuzioni successive. Anche in questo caso, pertanto, la pensione è la risultante di due componenti: calcolo retributivo fino al 31 dicembre 1995 e calcolo contributivo dal 1° gennaio 1996.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione è calcolata, per tutti, secondo le regole del sistema contributivo. Per chi attualmente ricade nel sistema interamente retributivo, il nuovo calcolo si applica *pro rata* alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012; nulla cambia per chi attualmente ricade nel sistema misto e nel sistema interamente contributivo.

Le nuove regole non si applicano a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

La legge prevedeva che le pensioni venissero perequate ossia aumentate automaticamente con cadenza annuale sulla base del solo adeguamento del costo della vita; con l'ultima riforma solo le pensioni fino a 1402 euro saranno indicizzate al 100% nei prossimi due anni.

ELEMENTI UTILI DA VALUTARE AI FINI DELLA PENSIONE

SERVIZIO EFFETTIVO

Per servizio effettivo si intende il periodo che intercorre dalla data di incorporazione nei ruoli della Polizia di Stato fino alla cessazione del servizio.

RISCATTI

Per aumentare la base contributiva su cui è calcolata la pensione o per raggiungere il numero di anni necessario è possibile utilizzare lo strumento del riscatto; attraverso tale istituto è possibile "sanare", a titolo oneroso, eventuali periodi scoperti da contribuzione sia per il raggiungimento del diritto alla pensione che per la determinazione dell'importo.

Sono riscattabili i seguenti periodi e servizi:

- durata legale dei corsi universitari;
- dottorato di ricerca;
- diploma di specializzazione

SERVIZIO MILITARE

Sia il servizio militare sia il servizio civile possono essere utilizzati a fini previdenziali e sono considerati al pari del servizio effettivo.

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione è uno strumento che consente di utilizzare in forma gratuita, al momento del pensionamento, periodi contributivi posseduti presso altre gestioni pensionistiche; il meccanismo della *totalizzazione* prevede che i contributi non si trasferiscano da una gestione previdenziale all'altra, ma servono soltanto per il raggiungimento del diritto alla pensione (per i 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia, tanto per fare un esempio) e non anche per la determinazione della misura della pensione: L'importo della pensione viene calcolato da ciascun ente previdenziale sulla base dei contributi versati presso l'ente medesimo (quote pensionistiche) e al pensionato viene pagato un unico assegno.

RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione è un istituto che permette di riunire tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi versati a diversi enti previdenziali in un unico trattamento di pensione; per tale motivo può comportare oneri a carichi del dipendente.

SCATTI FIGURATIVI

Al personale della Polizia di Stato sono riconosciuti automaticamente degli aumenti figurativi ai fini della contribuzione previdenziale che si cumulano con quelli effettivamente prestati; essi variano in riferimento alle specifiche attività svolte:

- servizi di istituto(art.3 legge 284/1977)aumento di un quinto
- servizio di navigazione e servizio di volo(art.19 -20DPR 1092/73)aumento di un terzo
- servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre(art.16 L.232/90 e art. 21 DPR 1092/73): aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo
- servizio prestato all'estero nelle sedi classificate disagiate (art.11 DPR 309/90):aumento della metà.

Dal 1 gennaio 1998 gli scatti di cui sopra non possono superare i 5 anni.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con l'evoluzione del sistema di previdenza obbligatoria e del quadro demografico, allo scopo di mantenere, anche durante il pensionamento, un reddito non troppo diverso da quello avuto durante la vita lavorativa, la legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, si propone di sviluppare un sistema pensionistico basato su due *pilastri*; il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria ed assicura la pensione base, il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare il cui fine è di pagare pensioni che si aggiungono a quelle della previdenza pubblica così da compensare le contrazioni delle pensioni obbligatorie causate dalla notevole riduzione dei tassi di sostituzione (il rapporto tra l'ultima retribuzione e la prima prestazione pensionistica).

I contributi versati vengono investiti, da gestori specializzati, in strumenti finanziari(azioni, titoli di stato ed altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

DISPENSA DAI SERVIZI D'ISTITUTO DERIVANTE DA INFERMITA'-FISICA INABILITA' E INVALIDITA'

Il personale della Polizia di Stato ha diritto, altresì, al trattamento pensionistico in caso del venir meno dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti dalla vigente normativa che comportino la **dispensa** dal servizio per infermità dipendente o non da causa di servizio(anche per le invalidità che non comportano inidoneità assoluta ai compiti d'istituto) sempre che abbia maturato una contribuzione minima di quindici anni di cui almeno dodici in servizio effettivo nella Polizia di Stato.(art.52 comma 1 DPR 1092/1973); il trattamento pensionistico è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata al momento della dispensa.

La pensione di inabilità assoluta e permanente è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio a causa di una infermità, difetto fisico o mentale e si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa che non dipenda però da causa di servizio; l'invalidità, invece, consiste nella riduzione permanente, almeno di un terzo, della capacità lavorativa.

Il trattamento pensionabile di inabilità è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata(almeno 5 anni di contributi) aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla data di cessazione dal servizio e il compimento del limite d'età nel sistema retributivo oppure il compimento del 60° anno di età nel sistema misto e contributivo.

L'invalido ha diritto ad un assegno che viene calcolato in relazione al grado di invalidità e alla diminuita capacità di guadagno secondo la disciplina prevista dal regime generale per i lavoratori dipendenti.

PENSIONE DI PRIVILEGIO

La pensione di privilegio consiste in un bonus di natura economica che spetta al personale delle forze di polizia dispensato dal servizio per infermità dipendente da causa o concausa di servizio, a prescindere dalla durata effettiva del servizio prestato e dalla relativa entità della contribuzione corrisposta.

Per infermità dipendente da causa di servizio si intende una lesione o una malattia contratta per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro prestato o comunque in occasioni di lavoro; gli appartenenti alla Polizia di Stato possono ottenere la concessione della pensione privilegiata ordinaria solo a condizione di aver ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una infermità non suscettibile di miglioramento ed ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 313/86.

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Introdotta negli anni '80 per tutelare i coniugi(soprattutto le donne)che non avevano una pensione propria e che spesso avevano un reddito al di sotto della soglia di povertà dopo la morte del coniuge, la reversibilità

della pensione rappresenta l'importo della pensione che un beneficiario del nucleo familiare riceve alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Tale quota della pensione è un diritto dei *superstiti* qualora il soggetto deceduto avesse diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità.

I beneficiari della pensione di reversibilità sono: il coniuge; il coniuge separato(anche il coniuge separato per "colpa" qualora egli abbia diritto agli alimenti); il coniuge divorziato, a condizione che non si sia risposato e che il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'ente di previdenza prima della sentenza di

divorzio; l'ex coniuge, anche se dopo il divorzio e prima della morte il lavoratore o pensionato assicurato si sia risposato (in questi casi, in base alla legge n.74 del 1987, sarà il giudice a stabilire le quote che spettano al primo o al secondo coniuge).

Oltre al coniuge, la pensione di reversibilità spetta anche ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla morte del genitore/lavoratore assicurato o pensionato: siano minorenni; siano inabili di qualunque età, a carico del genitore; siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa e che siano studenti di scuola media superiore tra i 18 e 21 anni o studenti universitari sotto i 26 anni.

VITTIME DEL DOVERE

In favore degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite e lesioni in conseguenza di atti di terrorismo o della criminalità organizzata può essere elargito un assegno vitalizio; è, altresì, concesso tale contributo quando abbiano subito una invalidità permanente nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità o a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità.

In relazione all'evento che ha cagionato l'invalidità ed in proporzione alla ridotta capacità lavorativa lo speciale assegno vitalizio può essere concesso nella misura di euro 258,23 o euro 500,00 o euro 1033,00.

INDENNITA' DI BUONUSCITA E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'indennità di buonuscita è una somma di denaro che viene corrisposta una tantum all'atto di cessazione del servizio (DPR 1032/1973 e successive integrazioni e modificazioni); per anni di servizio utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

A partire dalle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'importo della prestazione è calcolato in due quote:

-la prima quota si calcola in base all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili; si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. (DPR 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni)

-la seconda quota si calcola in base all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua e dalle relative rivalutazioni per ogni anno di servizio; le frazioni dell'ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte e l'aliquota del 6,91% sarà applicata alla retribuzione contributiva mensile in base alla retribuzione utile mensile.

Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per cessazione dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (art. 12 della legge 122 del 2010); in particolare la norma dispone che l'indennità sia corrisposta:

- in un unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo; la seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo; la seconda e la terza saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.